



LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI DELLA MANOVRA FINANZIARIA 2008

a cura del dott. Pierluigi Capuano

La legge 24 dicembre 2007, n. 244, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007, contiene una serie di interventi finalizzati essenzialmente all'equità ed allo sviluppo del Paese.

Prima di esaminare in dettaglio le principali misure di carattere fiscale, appare opportuno effettuare un breve cenno alle novità di altra natura, tra le quali primaria importanza riveste l'introduzione della *class action*, vale a dire l'azione risarcitoria collettiva mirante ad innalzare i livelli di tutela dei consumatori, in ossequio alla normativa comunitaria in materia. In un'ottica di riduzione dei costi della politica è prevista, a partire dal Governo successivo a quello attualmente in carica, la riduzione a 12 del numero massimo dei ministri, con un ulteriore tetto di 60 componenti complessivi del Governo (ivi compresi ministri senza portafoglio, vice ministri e sottosegretari). Nell'ambito della P.A., oltre alla fissazione di un tetto allo stipendio dei manager, che non potrà essere superiore agli emolumenti percepiti dal primo presidente della Corte di Cassazione (pari ad €274 mila), è prevista la stabilizzazione dei precari, subordinata all'espletamento di procedure selettive a carattere concorsuale. In materia di multe elevate a seguito di violazioni del codice della Strada di spettanza comunale, è statuito che gli agenti di riscossione a partire dal 2008 dovranno notificare la cartella esattoriale entro due dalla iscrizione del ruolo, pena la prescrizione della sanzione irrogata (in precedenza il suddetto termine era stabilito in cinque anni). Per fronteggiare l'emergenza prezzi è stato introdotto una nuova figura, già ribattezzata "Mister prezzi" il cui scopo precipuo è quello di



monitorare l'andamento dei prezzi e delle tariffe, riferendo al Ministero dello Sviluppo economico circa le eventuali anomalie riscontrate. Per quanto riguarda il settore sanitario, oltre l'innalzamento dal 13 al 14 % del tetto di spesa farmaceutica a carico del SSN, è previsto lo stanziamento di 180 milioni di euro da utilizzare per i risarcimenti a soggetti affetti da particolari patologie o ad emotrasfusi occasionali, danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti, ovvero a soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie. Allo scopo, infine, di sterilizzare gli aumenti del prezzo della benzina, è stato introdotto un meccanismo di calmierazione in base al quale se i rincari dovessero superare di due punti il valore indicato nel DPEF scatterebbe una riduzione dell'accisa a compensazione dell'aumento del prezzo.

Le principali novità fiscali: imprese e professionisti

Riduzione delle aliquote IRES ed IRAP: a decorrere dal 1° gennaio 2008 l'aliquota IRES sarà del 27,5% in luogo del 33%; al fine di garantire l'invarianza del gettito sono previsti svariati meccanismi (tra cui la riduzione della deducibilità degli interessi passivi e l'abolizione del quadro EC di cui si dirà in seguito) per allargare la base imponibile, sicché la manovra avrà essenzialmente effetti di tipo redistributivo. Al fine di garantire la neutralità della tassazione dei redditi d'impresa rispetto alla forma organizzativa è stato previsto che le ditte individuali e le società di persone in contabilità ordinaria possano optare per la tassazione separata con la medesima aliquota IRES del 27,5% della parte di reddito non prelevata ovvero non distribuita. In pratica, sulla parte di reddito prelevata o distribuita la tassazione continuerà ad essere di tipo progressivo, mentre sulla rimanente sarà possibile usufruire di una tassazione proporzionale. Nell'ipotesi di successivo prelievo o distribuzione di quest'ultima parte di reddito è prevista l'applicazione della ordinaria tassazione progressiva previo scomputo di quanto in precedenza pagato in modo proporzionale.

Anche gli interventi riguardanti la disciplina IRAP sono improntati ai medesimi principi di invarianza di gettito e di semplificazione del sistema sopra illustrati. In particolare l'aliquota base dell'imposta (ferme restando le facoltà attribuite alle regioni di fissare aliquote differenziate) scende dal 4,25% al 3,90%. Anche in questo caso, al fine di garantire l'invarianza del gettito, è previsto un ampliamento della base imponibile che, per i soggetti esercenti attività d'impresa, non può più essere influenzata dalle differenti valorizzazioni fiscali rispetto a quelle civilistiche; in pratica, ai



fini della determinazione della base imponibile, rileveranno esclusivamente i dati riportati nel bilancio redatto ispirandosi ai dettami del codice civile.

Regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi (art. 1, commi da 96 a 117, della legge finanziaria per il 2008): tale regime fiscale semplificato ed agevolato si applica ai soggetti la cui attività d'impresa, artistica o professionale, sia qualificabile come "attività minima", cioè alle imprese individuali e professionisti singoli che:

nell'anno precedente:

- hanno conseguito ricavi (artt. 57 – 84 del TUIR) o compensi (art. 54 del TUIR) non superiori ad €30.000;
- non hanno impiegato lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto);
- non hanno erogato utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro (art. 53, comma 2, lett. c) del TUIR);

nel triennio precedente a quello di entrata nel regime non hanno acquistato, anche mediante contratti di appalto e locazione, beni strumentali di valore complessivo ad €15.000, ivi inclusi gli acquisti effettuati presso soggetti non titolari di partita Iva.

I soggetti che iniziano l'attività possono applicare in modo immediato il regime semplificato se prevedono di rispettare le suddette condizioni; in caso di inizio attività in corso d'anno il limite di € 30.000 di ricavi o compensi deve essere ragguagliato all'anno (in pratica non devono essere conseguiti ricavi medi mensili superiori ad €2.500).

Non possono, in ogni caso, usufruire del regime agevolato i seguenti soggetti:

- non residenti;
- coloro che si avvalgono di regimi speciali per la determinazione dell'Iva (es. editoria, agricoltura e attività connesse, pesca, vendita sali e tabacchi, agenzie di viaggi e turismo, gestione di servizi di telefonia pubblica, agriturismo, ecc.¹);
- coloro che, in via esclusiva o prevalente, effettuano attività di cessioni di immobili (fabbricati e terreni edificabili) nonché di mezzi di trasporto nuovi;

¹ Per l'elenco completo dei regimi speciali Iva non compatibili con il regime fiscale semplificato si veda la Circ. 73/E del 21 dicembre 2007 dell'Agenzia delle Entrate, paragrafo 2.2 "Fattispecie di esclusione dal regime".



- chi, contestualmente, partecipa a società di persone, associazioni professionali o a società a responsabilità limitata.

Con l'entrata in vigore del c.d. regime dei contribuenti minimi vengono abrogati i seguenti regimi semplificati previgenti:

- regime dei contribuenti minimi in franchigia (art. 32 bis del DPR 29 settembre 1972, n. 633);
- regime fiscale delle attività marginali (art. 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388);
- regime c.d. "super – semplificato" per le imprese ed i lavoratori autonomi di minori dimensioni (art. 3, commi da 165 a 170, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

Il nuovo regime comporta l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 20% sul reddito calcolato, applicando il principio di cassa, come differenza tra ricavi o compensi e spese sostenute, includendo nei primi le plusvalenze e nelle seconde le minusvalenze realizzate dalla cessione di beni relativi all'impresa, arte o professione. Tra le spese deducibili dal reddito sono, altresì, inclusi i contributi previdenziali, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico e quelli versati per i collaboratori non a carico per i quali il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa. Alcun versamento è dovuto a titolo di Irap, Irpef nonché relative addizionali comunale e regionale. I soggetti che applicano il regime dei contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, di liquidazione e versamento dell'Iva e da tutti gli altri obblighi previsti dal DPR 633/72; permangono, invece, l'obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bolle doganali, l'obbligo di certificazione dei corrispettivi², gli obblighi connessi agli acquisti comunitari e alle altre operazioni di cui risultano debitori d'imposta (es. operazioni soggette al regime del *reverse change*)³.

I contribuenti minimi sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore, con evidenti vantaggi sia sotto il profilo degli adempimenti connessi (es. esonero dalla compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore) che sotto quello dell'accertamento tributario.

² Sulle fatture emesse dovrà annotarsi che trattasi di "operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".

³ Integrazione della fattura; versamento dell'imposta dovuta entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni; presentazione all'ufficio doganale competente degli elenchi Intrastat.



Il regime dei minimi cessa di avere efficacia nell'anno successivo a quello in cui il contribuente alternativamente:

- consegue ricavi o compensi superiori alla soglia di 30.000⁴;
- effettua una cessione all'esportazione;
- sostiene spese per lavoro dipendente e/o collaborazione;
- eroga somme a titolo di utili ad associati in partecipazione con apporto di solo lavoro;
- effettua acquisti di beni strumentali che, unitamente a quelli dei due anni precedenti, superano l'ammontare complessivo di €15.000;
- trasferisce la propria residenza all'estero;
- acquisisce partecipazioni in società di persone, in società a responsabilità limitata con ristretta base proprietaria che hanno esercitato l'opzione per la trasparenza, ovvero in associazioni professionali;
- a causa del mutamento dell'attività:
 - a) rientra in uno dei regimi speciali ai fini Iva;
 - b) effettua, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati, porzioni di fabbricato, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi.

Dal punto di vista sanzionatorio è stabilito che l'infedele dichiarazione dei dati per avvalersi del regime agevolato, ne determina la cessazione, con un aggravio del 10% sulle sanzioni ordinarie nel caso in cui il maggior reddito accertato superi del 10% quello dichiarato.

Deducibilità degli interessi passivi: in un'ottica di semplificazione dell'ordinamento tributario vengono aboliti gli istituti della c.d. capitalizzazione sottile o *thin capitalization* e del pro – rata patrimoniale. Le innovazioni introdotte dalla finanziaria prevedono che gli interessi passivi inerenti l'esercizio dell'impresa siano deducibili limitatamente alla parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi ed altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo dei ricavi e proventi. In particolare, per i soggetti IRES, gli interessi derivanti da contratti di mutuo, di locazione finanziaria, dall'emissione di obbligazioni e titoli

⁴ Nel caso in cui in corso d'anno viene superata la soglia di €45.000 il regime cessa in modo immediato e sorge contestualmente l'obbligo di versamento dell'Iva relativa alle operazioni effettuate nel corso dell'intero anno solare, che, per la frazione di anno antecedente al superamento del limite, sarà determinata mediante scorporo dai corrispettivi.



similari, nonché da ogni rapporto avente causa finanziaria (con esclusione degli interessi impliciti di natura commerciale) sono deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi percepiti nell'esercizio; l'eventuale eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo (ROL) della gestione caratteristica (EBITDA), dato dalla differenza tra valore e costo della produzione, escludendo da quest'ultimo gli ammortamenti ed i canoni di locazione finanziaria di beni strumentali. Sono, inoltre, previsti due meccanismi che potrebbero consentire una maggiore deducibilità degli interessi passivi: il primo prevede che la quota di ROL non utilizzata nel periodo di competenza possa essere portata ad incremento del ROL di successivi periodi d'imposta; il secondo consiste nel fatto che gli interessi passivi non deducibili in un determinato periodo siano dedotti dal reddito dei successivi periodi, se e nei limiti in cui in tali periodi l'eccedenza degli interessi passivi rispetto a quelli attivi sia inferiore alla quota del 30% del ROL di competenza. La possibilità di riportare a nuovo le eccedenze indeducibili consentirà, infatti, alle imprese, previo aggiustamento della struttura reddituale – finanziaria, di dedurre le medesime in periodi successivi.

Spese di rappresentanza: diventano deducibili integralmente (e non nella misura di 1/3 del loro ammontare come previsto dalla normativa precedente) nel periodo d'imposta in cui sono sostenute, purché rispondano ai requisiti di «inerenza e congruità» che saranno stabiliti da un successivo decreto del ministero dell'Economia. Sale da 25,82 a 50 euro il costo – soglia dei beni omaggio, sotto il quale sono deducibili per intero.

Canoni di leasing: in seguito alla modifica dell'articolo 102, comma 7 del TUIR, la deduzione dei canoni di leasing imputati a conto economico è consentita solo nel caso in cui la durata del contratto non è inferiore a due terzi (non più la metà come previsto nell'ordinamento previgente) del periodo di ammortamento. La nuova durata riguarda sia i beni materiali che le immobilizzazioni immateriali (brevetti, marchi, software, ecc.) poiché la legge, confermando l'orientamento espresso dalla risoluzione 27/E/2005, non fa più riferimento ai soli leasing di beni mobili. Per i contratti aventi ad oggetto immobili, è prevista una duplice soglia: un minimo assoluto di 11 anni (se il calcolo dei due terzi porta a durate inferiori), contro gli 8 della normativa in vigore sino al 31 dicembre 2007, e un tetto del minimo di 18 anni (se il calcolo porta a durate superiori), contro i precedenti 15. Resta,



invece, ferma l'attuale durata di 48 mesi per i leasing di veicoli indicati nell'articolo 164, lettera b), del TUIR e dunque, *in primis*, per le autovetture diverse da quelle utilizzate quali beni strumentali nella attività propria.

Participation exemption: la legge finanziaria 2008 mantiene il sistema attuale per la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni, ma opera una riduzione della quota di tassazione delle plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 che, a partire dal 2008, torna ad essere del 5% contro l'attuale 16% (in conseguenza dell'incremento della percentuale di esenzione al 95% contro l'attuale 84%).

Abolizione del prospetto EC: un'innovazione tesa a garantire l'invarianza del gettito e che fa da contraltare alla riduzione dell'aliquota IRES, è costituita dall'abrogazione del comma 4 dell'art. 109 del TUIR nella parte che prevedeva la possibilità di deduzione extracontabile di alcuni elementi negativi di reddito (nella fattispecie ammortamenti, accantonamenti ed altre rettifiche di valore) previa indicazione degli stessi nel quadro EC (anch'esso eliminato) del modello Unico. Se tale innovazione comporterà una semplificazione contabile (non sarà, infatti, più necessario tenere memoria delle componenti dedotte extracontabilmente a seguito dell'indicazione nel quadro EC) è prevedibile un ritorno verso la dipendenza del reddito fiscale da quello civilistico con probabili conseguenze circa l'inquinamento fiscale del bilancio civilistico.

Studi di settore: è stata introdotta una normativa più favorevole ai contribuenti che pone in capo all'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'accertamento, l'onere della prova per avvalorare l'attribuzione dei maggiori ricavi o compensi derivanti dagli indicatori di normalità economica (Ine). I contribuenti che dichiarano ricavi o compensi inferiori agli Ine non potranno essere assoggettati ad accertamento automatico. Del resto il Ministero dell'economia aveva già affermato che gli scostamenti di scarsa rilevanza rispetto ai risultati di Gerico possono non essere idonei a legittimare l'accertamento: gli indicatori di normalità economica dovrebbero, quindi, avere valenza di presunzioni semplicissime.

È, inoltre, prevista l'esclusione delle imprese manifatturiere in conto terzi dai criteri selettivi per l'accertamento delle imposte dirette e dell'Iva, anche tramite gli studi.



Responsabilità “fiscale” dei revisori: a partire dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 i revisori (gli incaricati del controllo contabile) che non esprimono un giudizio “sul merito” del bilancio incorrono in una responsabilità “fiscale” che va ad aggiungersi a quelle civile e penale e che scatta allorché da tale omissione scaturisca l’infedeltà della dichiarazione dei redditi o Irap. La sanzione amministrativa è prevista nella misura massima del 30% del compenso pattuito contrattualmente per l’attività di redazione della relazione di revisione e, comunque, non può essere superiore all’imposta accertata a carico del contribuente. Un’ulteriore sanzione (da €258 ad €2.065) è irrogata ai suddetti soggetti in caso di mancata sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali.

Fattura elettronica: al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore di un apposito regolamento ministeriale, le operazioni relative alle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali (emissione, trasmissione, conservazione ed archiviazione) dovrà essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l’osservanza della normativa in materia (decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”).

White list: in linea con gli orientamenti internazionali, viene ridefinita la disciplina antielusiva italiana sulla fiscalità privilegiata relativa ai cd. paradisi fiscali tramite l’abolizione delle *black list* e l’introduzione di nuove disposizioni, venendosi a realizzare un sistema incentrato sull’individuazione degli Stati con un regime fiscale conforme agli standard di legalità e trasparenza adottati a livello comunitario. Fatta salva la prova contraria, la residenza permane italiana se i cittadini italiani si trasferiscono in Paesi diversi da quelli inseriti nella *white list* (i criteri per individuare gli Stati da includere in tale lista sono fissati nel nuovo art. 168-bis, D.P.R. 917/1986). In particolare, vale il solo criterio dell’adeguato scambio di informazioni per quanto concerne la presunzione di residenza dei trust, la deducibilità dei costi e l’applicazione delle ritenute in uscita. Per quanto riguarda, invece, la disciplina dei dividendi, delle plusvalenze e delle società controllate e collegate estere, vale anche l’ulteriore criterio del livello di tassazione.

Vengono, inoltre, apportate delle modifiche per adeguare le norme in vigore in merito, tra l’altro, al prelievo sugli interessi, ai redditi di capitale e ai dividendi, nonché ai proventi delle quote di



OICVM di diritto estero, all'abolizione della *black list* e all'introduzione del nuovo criterio della *white list*, le cui regole entreranno in vigore dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.M. che individuerà in concreto gli Stati rientranti nella stessa. Durante il periodo di transizione dalla *black list* alla *white list* (i primi cinque anni) saranno inclusi in quest'ultima gli Stati e i territori che attualmente non sono compresi nella prima.

Incentivi all'occupazione: per gli anni 2008, 2009 e 2010 ai datori di lavoro delle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise che, nel periodo compreso tra l'1.1.2008 e il 31.12.2008, incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, è attribuito un credito d'imposta di €333 per ciascun lavoratore e di €416 per ciascuna lavoratrice assunti e per ciascun mese. Il credito d'imposta spetta per ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra l'1.1.2007 e il 31.12.2007. L'efficacia dell'agevolazione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

IRAP: dall'1.1.2009 assumerà la natura di tributo proprio della Regione, per cui sarà istituita con legge regionale, ferma restando l'indeducibilità dalle imposte statali. In particolare, le Regioni potranno modificare l'aliquota, le detrazioni e le deduzioni, nonché introdurre particolari agevolazioni, ma non potranno modificare le basi imponibili. In previsione di tale cambiamento, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 (ovverosia il 2008 per gli esercizi solari) la dichiarazione annuale non può più essere presentata in forma unificata bensì direttamente alla Regione o alla Provincia autonoma di domicilio del contribuente.

IVA di gruppo: a partire dalla liquidazione relativa all'anno 2008, per gli enti e le società controllanti che si avvalgono della facoltà di presentare le dichiarazioni e di effettuare i versamenti delle società controllate all'Ufficio del proprio domicilio fiscale, non si tiene conto delle eccedenze detraibili risultanti dalle dichiarazioni annuali relative al periodo d'imposta precedente dei soggetti diversi da quelli per i quali anche in tale periodo d'imposta il controllante si sia avvalso della



facoltà in questione. Dal 2008 non sarà, quindi, più possibile utilizzare per la liquidazione dell'Iva di gruppo le posizioni (siano esse debitorie o creditorie) generate da imprese in periodi precedenti alla loro partecipazione al gruppo.

Le principali novità fiscali: persone fisiche

Canoni di locazione: a decorrere dal periodo d'imposta 2007 sono state introdotte due nuove tipologie di detrazione, da rapportare al periodo dell'anno durante il quale l'immobile è utilizzato come "prima casa" e non cumulabili tra di loro per cui spetterà al contribuente scegliere la più conveniente. La prima riguarda i titolari di contratti di locazione di immobili adibiti a "prima casa" ai quali spetta una detrazione pari ad €300, se il reddito complessivo non supera €15.493,71, e di € 150 per i redditi superiori alla suddetta soglia ma inferiori ad €30.987,41. La seconda concerne, invece, i giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 431/1998, per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale e diversa da quella dei genitori o di coloro ai quali sono affidati per legge: in tal caso la detrazione, che spetta per i primi tre anni è unica ed è pari ad €991,60 per i redditi inferiori ad €15.493,71. Nel caso in cui la detrazione prescelta superi l'imposta lorda, al netto delle altre detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR, viene riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione eccedente.

Assegni periodici corrisposti dal coniuge: dal periodo d'imposta 2007, se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti da assegni periodici corrisposti dal coniuge periodici a seguito di separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili, spetta una detrazione da non rapportarsi ad alcun periodo nell'anno e determinata nel modo di seguito indicato:

- € 1.725 se il reddito complessivo non supera € 7.500. La detrazione spettante non può, comunque, essere inferiore a €690;



- €1.255, aumentata del prodotto tra €470 e l'importo corrispondente al rapporto tra €15.000 (diminuito del reddito complessivo) ed €7.500, se il reddito complessivo supera €7.500 ma non €15.000;
- €1.255 se il reddito complessivo supera €15.000 ma non €55.000. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra €55.000 (diminuito del reddito complessivo) ed €40.000.

Carichi di famiglia: dal periodo d'imposta 2007, ai genitori di almeno 4 figli a carico è riconosciuta un'ulteriore detrazione di €1.200 (da ripartire al 50% tra i genitori non separati). L'eccedenza di tale detrazione sull'Irpef lorda, ridotta delle varie altre detrazioni, è riconosciuta quale credito d'imposta.

Abbonamenti per il trasporto pubblico: ai fini Irpef è riconosciuta una detrazione del 19% dall'imposta lorda, per un importo non superiore a €250, per le spese sostenute entro il 31.12.2008 per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. La detrazione spetta:

- a condizione che le spese non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo;
- anche se la spesa è stata sostenuta per il coniuge, i figli e gli altri soggetti legati da vincolo di parentela indicati dall'art. 433 c.c. conviventi o che percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, fiscalmente a carico (reddito lordo complessivo non superiore ad €2.840,51).

Canone RAI: a decorrere dall'anno 2008 e nei limiti di €500.000 annui, è prevista l'esenzione dal pagamento del canone Rai, esclusivamente per l'apparecchio ubicato nel luogo di residenza, per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni con reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a €516,46 per tredici mensilità, senza conviventi. In caso di abuso, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, è prevista una sanzione amministrativa da €500 a €2.000 per ciascuna annualità evasa.



ICI: la detrazione per la “prima casa” è stata aumentata dell’1,33 per mille con esclusione delle abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 (es. castelli, ville e case di lusso). Tale detrazione si va ad aggiungere all’importo minimo di detrazione di €103,29, non può superare €200, deve essere rapportata ai mesi dell’anno durante i quali si è protratta la destinazione dell’abitazione principale ed è estesa ai soggetti che, in conseguenza di un provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultano assegnatari della casa coniugale. Sempre in campo ICI, a partire dal 2009, i Comuni potranno deliberare un’aliquota agevolata inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installano impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico. L’agevolazione ha durata massima di 3 anni per gli impianti termici solari e di 5 per tutte le altre fonti rinnovabili .

Asili nido: è stata estesa anche al 2007 la norma della Finanziaria 2006 (art. 1, comma 335, L. 266/2005) che prevede la detrazione ai fini Irpef delle spese documentate sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido nella misura del 19% per un importo totale fino ad €632 annui per ciascun figlio.

Docenti: per il 2008 ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, spetta una detrazione Irpef dall’imposta lorda del 19% delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico per l’autoaggiornamento e la formazione. Considerato che l’importo massimo di spesa detraibile è di € 500, l’importo massimo della detrazione non potrà essere superiore ad €95.

Redditi fondiari: dal periodo d’imposta 2007, l’Irpef non è dovuta nel caso in cui alla formazione del reddito complessivo concorrono unicamente redditi fondiari (da terreni e/o fabbricati) di importo non superiore ad €500.



Riqualificazione energetica degli edifici: le disposizioni di cui alla Legge Finanziaria 2007 riguardanti la detrazione dall'imposta lorda del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, sono prorogate alle spese sostenute entro il 31.12.2010. La detrazione spettante può essere ripartita, a scelta irrevocabile del contribuente, su un numero di anni che va da 3 a 10. Per la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e per installare i pannelli solari non è necessaria la certificazione energetica dell'edificio né l'attestato di qualificazione energetica. Sono state, altresì, prorogate al 31.12.2010 le agevolazioni, da valersi in un'unica rata, relative alle spese documentate per l'acquisto:

- di frigoriferi nuovi di classe energetica non inferiore ad A + (detrazione del 20% fino ad un massimo di €200 per ciascun apparecchio);
- di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica (tra 5 e 90 kW), nonché per la sostituzione degli stessi (detrazione del 20% per un importo massimo di €1.500);
- di variatori di velocità (inverter) su impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 kW (detrazione del 20% per un importo massimo di €1.500).

La possibilità di detrarre il 55% delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui alla L. 296/2006, è estesa, nella medesima misura ed alle condizioni ivi previste, anche alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia⁵.

Interessi sui mutui per l'acquisto della "prima casa": è innalzato a €4.000 il limite massimo di detrazione degli interessi passivi, degli oneri accessori e delle quote di rivalutazione relativi a contratti di mutuo ipotecario stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale (in precedenza il suddetto limite era di €3.615,20).

Articolo pubblicato in data 12 gennaio 2008

⁵ L'entalpia, solitamente indicata con H e misurata in Joule (SI) o in Kcal, è una funzione di stato che consente di tener traccia delle variazioni energetiche di un sistema termodinamico per le trasformazioni che avvengono a pressione costante in cui si ha solo lavoro di tipo meccanico. In tali condizioni, infatti, la variazione di entalpia è pari al calore scambiato dal sistema con l'ambiente esterno.

